

Al Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali,

Gentilissima,

La ringraziamo dell'opportunità di confronto che ci offre in tema di "lavoro sportivo", ANIF in questi anni è sempre stata in prima linea per la difesa dello Sport e la tutela di chi lavora e vive di sport.

ANIF si è prodigata per promuovere una riforma dello Sport, giusta e sostenibile, che potesse garantire da una parte il massimo dei diritti ai lavoratori dello sport e dall'altra una sostenibilità economica per le società e associazioni che compongono, oggi, il sistema sport in Italia.

Sappiamo con certezza che lo Sport aiuta il benessere e la salute, e sappiamo con altrettanta certezza che lo Sport deve essere il più possibile accessibile a tutti.

Oggi la riforma è un grande passo avanti nella disciplina del lavoro sportivo, ma merita approfondimenti di carattere economico e di sostenibilità del sistema. Per tale ragione, in virtù della buona collaborazione avuta in questi anni tra istituzioni dello sport e ANIF (stretto dialogo con ministero e sottosegretariato) le chiediamo un'audizione nel merito della riforma stessa.

Ci proponiamo altresì di aprire un tavolo di lavoro insieme alle altre organizzazioni che si occupano di Sport, in particolare con le facoltà di scienze motorie.

Siamo certi che potremmo collaborare in maniera proficua ed efficace, pronti a renderci disponibili a qualsiasi confronto e a fornirle una lettura dello sport dilettantistico italiano, attuale e concreta.

Crediamo che la "consultazione pubblica" da Lei sollecitata e promossa sia un ottimo inizio e un grande passo verso tutti i portatori di interessi del mondo sportivo

Infine alla luce di quanto esposto la riforma varata il 28 febbraio 2021 è una riforma che, da tempo, il settore sportivo richiedeva, ma che tuttavia necessita di alcuni correttivi che le presentiamo di seguito la presente lettera.

PROPOSTE DI MODIFICHE AL

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 , n. 36

Attuazione dell' articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

All'Articolo 6 (Forma giuridica),

Al comma 1. dopo le parole "Titolo V" aggiungere le parole "Capo V" [in alternativa: sostituire le parole "società di cui al Libro V, Titolo V" con le parole "società di capitali di cui al Libro V del codice civile]

NOTA

La modifica è tesa ad escludere dalle forme adottabili quella di società di persone, ricomprese nel Titolo V. L'adozione della forma giuridica di società di capitali consente una migliore gestione dell'attività sportiva, anche con riferimento ai profili di responsabilità dei soci e al minimo di capitale sociale, rispetto alla forma di società di persone. La forma di società di capitali, con particolare riferimento alle spa e alle srl, consente inoltre un migliore controllo da parte delle istituzioni e degli organi di vigilanza. Essa, infine, si pone in coerenza con le realtà attualmente operanti nel settore dello sport dilettantistico.

All'art. 7 (Atto costitutivo e statuto)

Aggiungere il seguente comma "2. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e da quelle relative alla forma societaria adottata, con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili e alla distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento."

NOTA

La modifica ha lo scopo di rendere più chiara la differenza di disciplina tra le associazioni e le società. Infatti nel comma 1 della disposizione sono elencati i contenuti tipici delle associazioni, inapplicabili alle società'.

All'art. 9 (Attività secondarie e strumentali)

Nel titolo sostituire la congiunzione "e" con "o"

Al comma 1 sostituire "attività secondarie e strumentali" con "attività secondarie o strumentali"

NOTA

La modifica si rende necessaria stante la diversità del significato dei due termini. Le attività oltre che congiuntamente, devono poter essere alternativamente secondarie o strumentali.

Art. 12 (Disposizioni tributarie)

Dopo il comma 3 Aggiungere i seguenti commi:

"4. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

"5. Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche titolari di un diritto reale sugli immobili nei quali si svolge l'attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre

1992 n. 504, art. 7, comma 1 lett i) e successive modificazioni, dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, articolo 91 bis commi 2 e 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. "

NOTA

Le modifiche confermano la non imponibilita' ai fini **IRES** dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché l'esenzione dal pagamento dell'**IMU**

All'art. 35 (Trattamento pensionistico)

1. Al comma 7 sostituire le parole "in misura pari al 20 per cento per l'anno 2021, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2022, al 30 per cento per l'anno 2023, al 33 per cento per l'anno 2024" con le parole "in misura pari al 10 per cento per l'anno 2024, in misura pari al 14 per cento per l'anno 2025, al 18 per cento per l'anno 2026, al 22 per cento per l'anno 2027, al 26 per cento a decorrere dall'anno 2028, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2029 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2030"

NOTA

La modifica sub 1 estende il lasso di tempo per l'entrata a regime della contribuzione per i collaboratori coordinato e continuativi sportivi

Art. 36 (Trattamento tributario)

Al comma 7:

1. Sostituire le parole " ed esclusivamente ai fini fiscali" con le parole "sia ai fini fiscali che ai fini contributivi".
2. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma: " 7 bis. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aumentata da € 10,000,00 a € 15.000,00."

NOTA

La modifica sub 1. Si applica alle collaborazioni coordinate e continuative con tecnici sportivi (atleti, istruttori, allenatori, ecc.) la soglia di esenzione di cui all'art. 69 del DPR 917/1986 (TUIR) anche ai fini previdenziali. La modifica si rende necessaria per **uniformare il trattamento** di tecnici sportivi a quello previsto per le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali, per le quali l'articolo 37 al comma 4 prevede appunto l'operatività sia ai fini tributari che previdenziali. Questa modifica riveste grande importanza per il mondo sportivo dilettantistico.

La modifica sub 2. Appare opportuno operare l'innalzamento della soglia di cui all'articolo 69 comma 2 del tuir, stante il fatto che il limite di € 10.000 risale al 2017.

Art. 37 (Collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionali)

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola "professionale" con le parole "assimilate a quella da lavoro subordinato sportivo" ed eliminare le parole "per l'intero importo".

La modifica si rende necessaria per rendere la disposizione coerente con quanto disposto dall'articolo 67, comma primo lett. m) ultimo periodo, a mente del quale del quale le prestazioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale non devono avere natura professionale e la base imponibile parte dalle somme eccedente il limite di cui all'articolo 69 del TUIR.